**DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30**

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) [(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visti gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;

 Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione

e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

 Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il

periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza, della

durata dell'infezione da SARS Covid-19, nonche' alla durata della

quarantena, del figlio;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari

regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, per le pari

opportunita' e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del

lavoro e delle politiche sociali;

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

 Ulteriori misure per contenere e contrastare

 l'emergenza epidemiologica da COVID-19

 1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile

2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui

territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma

16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si

applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona

arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del

decreto-legge n. 33 del 2020.

 2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai

provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020

per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera

c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle

regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con

ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma

16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza

cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo

monitoraggio disponibile.

 3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e

delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre

l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai

provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,

nonche' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle

previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:

 a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei

contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

 b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2

determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.

 4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile

2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle

quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e'

consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola

abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale

compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone

ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di

anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita'

genitoriale e alle persone con disabilita' o non autosufficienti

conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito

nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona

rossa.

 5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio

nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure

stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge

n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e' consentito,

in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.

 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del

decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero

della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La

cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile

2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruita' dal punto di vista

quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in

sede locale.

 7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5

e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del

2020.